

ALLE SEZIONI REGIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Sono pervenute al Comitato Nazionale richieste di chiarimenti in ordine all'esatta individuazione della responsabilità del trasportatore di rifiuti; in particolare si chiede se la "controfirma" apposta dal trasportatore, sovente un semplice conducente della ditta di trasporto, in calce al formulario di identificazione possa essere di per sé considerata come piena assunzione di responsabilità per la regolarità di tutto quanto indicato nel formulario medesimo, sia in ordine alle modalità del trasporto sia in ordine alla rispondenza al vero della descrizione dei rifiuti.

Detta responsabilità viene spesso considerata identica a quella del produttore / detentore del rifiuto.

In proposito, il Comitato Nazionale, considerato che l'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 22/97 stabilisce che il formulario di identificazione dei rifiuti è "compilato, datato e firmato" dal detentore del rifiuto, mentre è solo "controfirmato" dal trasportatore, ritiene che i due diversi termini utilizzati dal legislatore, firma per il detentore e "controfirma" per il trasportatore, siano già indicativi della diversa natura delle responsabilità che fanno capo ai due soggetti. Pertanto, posto che la responsabilità del detentore del rifiuto, compilatore e sottoscrittore del formulario, non può che essere piena e totale per quanto il medesimo ha indicato e dichiarato, la responsabilità assunta dal trasportatore che non compila il formulario, che nulla indica e dichiara e che non firma ma "controfirma", può logicamente ritenersi diversa dalla prima, quindi non piena e non totale.

La portata della "controfirma" del trasportatore è stata inoltre chiarita con circolare dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, dove si è detto, al punto q), che per "firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità". E' chiaro, dunque, che la responsabilità collegata a detta sottoscrizione, apposta dalla persona fisica che prende in carico i rifiuti e che pertanto può essere sfornita di qualunque ulteriore potere di impegnare l'impresa, può essere solo la responsabilità generale in materia di trasporto di cose.

Quanto sopra varrebbe ad escludere che la "controfirma" del trasportatore sia elemento idoneo a costituire di per sé una assunzione di responsabilità da parte di quest'ultimo per quanto indicato e dichiarato nel formulario di

identificazione del rifiuto da un soggetto diverso (detentore).

Né sembrerebbe ragionevole ritenere che il trasportatore debba accertarsi della reale natura del rifiuto sottoponendolo ad esami analitici prima di ogni carico.

Tuttavia, il Comitato Nazionale ritiene di sottolineare che la limitata valenza della "controfirma" del trasportatore, come sopra indicata, non può comportare un facile scarico di responsabilità dove vi sia evidenza "ictu oculi" e senza necessità di analisi di eventuali difformità tra l'apparenza del carico e la descrizione fattane nel formulario o dove le modalità di trasporto ivi indicate appaiano manifestamente non rispondenti alla normativa.

Per altro verso il Comitato nazionale ritiene di rammentare che la normativa vigente prevede che l'attività di trasporto sia effettuata da trasportatori professionali particolarmente qualificati anche al fine di evitare, limitare e correggere eventuali abusi ed errori dei quali possa aversi evidenza durante l'iter del trasporto.

Di conseguenza gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, non dovrebbero essere valutate sulla base delle capacità del semplice conducente, ma sulla base della preparazione del Responsabile Tecnico dell'impresa di trasporto cui il conducente deve riferire ogni difformità rispetto al programma ricevuto.

IL SEGRETARIO

Dott.Eugenio Onori

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rosanna Laraia